

## **Sentenza Corte di Cassazione 26 luglio 2002, n. 11109**

### **Sezione Lavoro**

#### **Licenziamento - Giusta causa - Specificazione in sede interpretativa - Necessità - Criterio**

La giusta causa di licenziamento, quale fatto «che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto», è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama; tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici.